

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **279/1994** (ECLI:IT:COST:1994:279)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **RUPERTO**

Udienza Pubblica del **07/06/1994**; Decisione del **23/06/1994**

Deposito del **06/07/1994**; Pubblicazione in G. U. **13/07/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20412**

Atti decisi:

N. 279

SENTENZA 23 GIUGNO-6 LUGLIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Calabria riapprovate il 28 dicembre 1993 dal Consiglio regionale, concernenti le modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Caccuri e Castelsilano, di Pazzano e Bivongi, di San Pietro Apostolo e Gimigliano, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 26 gennaio 1994, depositati in cancelleria il 2 febbraio 1994 ed iscritti ai nn. 6, 7 e 8 del registro ricorsi 1994;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto in fatto

Con tre distinti ricorsi, tutti notificati in data 26 gennaio 1994, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tre leggi della Regione Calabria, approvate in prima lettura dal Consiglio regionale il 15 luglio 1992 (con deliberazioni n. 197, 198 e 189), rinviate al Consiglio stesso dal Governo ex art. 127, terzo comma, della Costituzione, e quindi riapprovate all'unanimità il 28 dicembre 1993 con deliberazioni n. 326 (Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Caccuri e Castelsilano), n. 325 (Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pazzano e Bivongi) e n. 323 (Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano).

I provvedimenti hanno ad oggetto modifiche delle circoscrizioni territoriali, rispettivamente, dei comuni di: Caccuri e Castelsilano, Pazzano e Bivongi, San Pietro Apostolo e Gimigliano.

La declaratoria d'illegittimità costituzionale delle tre leggi viene richiesta alla Corte per violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, poiché né dal testo dei provvedimenti, né dalla relazione illustrativa, risulta rispettato il principio della preventiva consultazione delle popolazioni interessate.

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tre leggi della Regione Calabria, approvate tutte il 15 luglio 1992 e riapprovate successivamente in seconda lettura con deliberazione del 28 dicembre 1993, aventi ad oggetto modifiche delle circoscrizioni territoriali di alcuni Comuni.

La questione è posta con riferimento al secondo comma dell'art. 133 della Costituzione, in quanto non risulterebbe rispettato il principio che impone di sentire le popolazioni interessate.

I giudizi, per l'identità della questione, possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - La censura è fondata.

L'obbligo di sentire le popolazioni interessate, che l'art. 133, secondo comma, della Costituzione sancisce come presupposto della legge regionale modificativa di circoscrizioni e denominazioni dei Comuni, è espressione di un "generale principio ricevuto dalla tradizione storica" che vuole la partecipazione delle comunità locali a "talune fondamentali decisioni che le riguardano".

Tale rilevanza del precetto costituzionale si coglie nel senso di garanzia che essa assume a tutela dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle Regioni, al fine di "evitare che queste possano addivenire a compromissioni dell'assetto preesistente senza tenere adeguato conto delle realtà locali e delle effettive esigenze delle popolazioni direttamente interessate" (sentenza n. 453 del 1989).

Con specifico riguardo alle Regioni a statuto ordinario, questa Corte ha altresì ribadito più volte il carattere di indispensabile forma che il referendum consultivo riveste per appagare l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate (cfr. sentenze nn. 204 del 1981 e 107 del 1983).

Le modalità attuative della consultazione formano oggetto della riserva di legge regionale espressamente prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; né la mancata emanazione di una legge in tal senso può considerarsi ostativa all'accertamento effettivo della volontà autonomistica delle popolazioni (cfr. sentenza n. 62 del 1975).

3. - Nel caso in esame i mutamenti delle circoscrizioni non risultano deliberati nel rispetto di detta fondamentale garanzia (riafferma anche nell'art. 46, secondo comma, dello statuto della Regione Calabria approvato con legge 28 luglio 1971, n. 519). E non valgono certo il numero dei soggetti in ipotesi interessati e la scarsa entità dell'intervento, ad esimere la Regione dall'osservare le forme referendarie, costituzionalmente vincolate, con sostituzione ad esse di deliberazioni dei consigli comunali, pur sempre vertendosi in ipotesi di modifica delle circoscrizioni territoriali e non già di mera rettifica di confini.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale:

1) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Caccuri e Castelsilano;

2) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pazzano e Bivongi;

3) della legge della Regione Calabria riapprovata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1993 recante modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.